



COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEL
MERCATINO DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO
MINORE E DEL COLLEZIONISMO "ANTICAGGE E
DEMOUE"**

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 24 maggio 2011 in vigore dal 11/06/2011

INDICE

ART. 1) - OGGETTO.....	3
ART. 2) – FONTI NORMATIVE.....	3
ART. 3) – TIPOLOGIA.....	3
ART. 4) – AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.....	3
ART. 5) – MODALITA' ED ORARIO DI SVOLGIMENTO.....	3
ART. 6) – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – CONCESSIONARIO.....	4
ART. 7) – AMMISSIONE DEGLI ESPOSITORI.....	4
ART. 8) – SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE.....	5
ART. 9) – ASSEGNAZIONE POSTEGGI.....	5
ART. 10) – OBBLIGHI, DIVIETI E PRESCRIZIONI VARIE.....	6
ART. 11) – SANZIONI.....	7
ART. 12) – NORMA FINALE.....	7

ART. 1) – OGGETTO

L'Amministrazione Comunale intende istituire un'apposita manifestazione, anche di carattere commerciale, allo scopo di promuovere ed incentivare nel territorio comunale la diffusione di oggetti di antiquariato e da collezione. Tale manifestazione, collocata nei luoghi caratteristici della città, potrà svolgere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale.

ART. 2) – FONTI NORMATIVE

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Legge Regionale 02 gennaio 2007, n. 1 e s.m.i.;
- T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i.;

ART. 3) - TIPOLOGIA

La manifestazione ha per oggetto la vendita di beni di antiquariato, cose vecchie ed usate, l'oggettistica antica, gli oggetti da collezione in genere, libri e stampe, come meglio specificato al successivo art. 8).

Non è ammessa la detenzione e vendita di oggetti nuovi, libri inclusi e/o di fabbricazione moderna.

E' altresì vietata la vendita di abbigliamento di qualsiasi genere, scarpe, borse e simili.

E' vietato esporre preziosi, gioielli in oro o pietre preziose, nonché riproduzioni e oggetti attualmente in produzione.

Non sono assolutamente consentite l'esposizione e la vendita di bigiotteria, comprese le imitazioni di oggetti antichi.

Non potranno essere esposti oggetti non autorizzati ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 4) – AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si svolge di norma sotto i portici di Via Cavour e Via Nuova Italia, potrà, previo provvedimento dell'Amministrazione, essere ampliata in altre aree.

Gli spazi espositivi avranno dimensioni compatibili con l'area dove saranno collocati i banchi.

Le misure frontali di ciascuno dovranno, comunque, essere comprese fra i ml. 4,00 min. e ml. 8,00 max. e profondità compatibili con le esigenze degli avventori e di transito del pubblico.

ART. 5) – MODALITA' ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

Con deliberazione della Giunta Comunale verranno stabiliti il numero e le dimensioni degli spazi da assegnare come definiti dalla planimetria predisposta dai competenti Uffici comunali.

La manifestazione si svolgerà nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Per sopravvenute esigenze di interesse locale e per cause particolari, la Giunta Comunale potrà disporre una diversa durata e collocazione della manifestazione anche se già precedentemente stabilite.

ART. 6) – ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – CONCESSIONARIO

L'organizzazione della manifestazione potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata in gestione a terzi ai sensi della lett. f), dell'art. 36 della L.R. 01/2007

Per il principio di sussidiarietà orizzontale il Comune può affidare la gestione dell'organizzazione della manifestazione al Centro Integrato di Via.

In caso di affidamento a terzi verrà stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore che disciplini le modalità organizzative e gestionali, ivi compresi l'esatta perimetrazione del mercato, i criteri di assegnazione degli spazi, gli obblighi e le sanzioni in capo al soggetto gestore, nonché la riserva prevista dall'art. 33 comma 1, della L.R. 01/2007.

ART. 7) – AMMISSIONE DEGLI ESPOSITORI

Alla manifestazione possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- 1) operatori in possesso dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e Legge Regionale n. 1/2007 e dalle varie disposizioni regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche;
 - della dichiarazione resa al Comune – ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e s.m.i. – di cose antiche e usate o relativa presa d'atto;
 - dell'iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;
 - del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.;

Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. non si applicano, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28/05/2001, n. 331, per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari o inferiore ad Euro 30,00.-

2) Hobbisti, così come disciplinati dall'articolo 32, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater della L.R. 01/2007, i quali dovranno preventivamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria condizione di venditori non professionali.

3) Operatori autorizzati all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa ai sensi degli art. 18 e 19 della L.R. 01/2007 (o ai sensi del D.Lgs. 114/98 per esercizio di vicinato o media struttura di vendita) in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1).

4) Chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo.

Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione coloro che si limitano a produrre beni ottenuti dalla semplice composizione di elementi industriali o di serie, abitualmente denominati "assemblatori".

Durante lo svolgimento della manifestazione commerciale, i commercianti al dettaglio in sede fissa con esercizio ubicato nelle vie interessate dalla manifestazione, potranno ottenere concessione all'occupazione di suolo pubblico dell'area antistante il proprio negozio, per l'installazione temporanea di banchi mobili ai fini espositivi commerciali.

Gli operatori presenti alla manifestazione sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al seguente articolo 8), alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 8) SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione e/o esposizione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente articolo 3 e più precisamente:

- Antiquariato, mobili e complementi di arredo, quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, articoli di ceramica, porcellana, vetro, argenteria da tavola, oggetti in pelto, ottone, rame e altri metalli, tappeti ed arazzi, complementi d'arredo in tessuto, statue per giardini ed elementi di architettura.
Gli oggetti in esposizione non dovranno ricadere sotto la giurisdizione delle Belle Arti ne' avere carattere di reperto storico.
- Oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico); numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie; monili, orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione; dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione; pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola; giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine; articoli da fumo; militaria ed onorificenze; attrezzature ed arredi navali, da pesca e da diporto; attrezzi da lavoro; casalinghi, statuine e riproduzione di animali;

ART. 9) ASSEGNAZIONE POSTEGGI

Per partecipare alla manifestazione, l'interessato – nell'istanza in bollo che deve pervenire al Comune (o al concessionario) almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'evento, pena l'esclusione, deve dichiarare:

- le complete generalità anagrafiche, la residenza e il recapito telefonico;
- la qualità di operatore commerciale od Hobbista od artista;
- il codice fiscale e/o Partita Iva;
- gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica (se operatori commerciali);
- gli estremi della presa d'atto o DIA ai sensi dell'articolo 126 del TULPS (se operatori commerciali);
- gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese per l'attività specifica (se operatori commerciali);
- il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 1/2007;
- se hobbista: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come disciplinato dall'art. 32, commi 2 ter e 2 quater della L.R. 01/2007.

All'istanza deve essere allegata, se la firma non viene apposta davanti all'impiegato addetto a ricevere la pratica, la fotocopia di un documento di identità valido.

Il Concessionario deve presentare le domande al Comune entro 7 giorni dalla data della manifestazione.

Gli operatori potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno solare.

Il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico agli aventi diritto o al soggetto organizzatore della manifestazione da parte del Comune, avviene tenendo conto dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della L.R. 01/2007.

I posteggi saranno assegnati:

- per gli operatori commerciali su area pubblica:
 - 1) sulla base della maggior anzianità di iscrizione al Registro Imprese e al Registro Ditte della Camera di Commercio per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - 2) ordine cronologico di presentazione delle domande: per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
- per gli hobbisti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- per le altre categorie, in base alla disponibilità di spazi da assegnare;

ART. 10) – OBBLIGHI, DIVIETI E PRESCRIZIONI VARIE

La collocazione degli oggetti e dell'attrezzatura deve avvenire all'interno degli spazi assegnati.

Non è consentita l'esposizione della merce attraverso mezzi che possono alterare l'estetica o il decoro o arrecare danno alle civili abitazioni.

Deve essere sempre assicurato il passaggio del pubblico e degli operatori di pronto soccorso e di emergenza.

E' fatto divieto di:

- occupare con i mezzi di trasporto l'area espositiva;
- accedere all'area della manifestazione e sostare con i mezzi di trasporto prima degli orari previsti;
- recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni;
- intralciare l'accesso alle civili abitazioni, agli esercizi commerciali ed in generale ai servizi pubblici;
- lasciare lo spazio assegnato incustodito, dividere il proprio spazio con altri e assumere in carico merce per conto vendita di altri espositori;
- vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

L'espositore deve:

- tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, chiuderli in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi cassonetti;
- attenersi alle disposizioni del presente regolamento.

L'espositore è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

Il Comune non risponderà di furti, danni a materiali e merci esposte, incendi, che potrebbero verificarsi nel corso della manifestazione e declina ogni responsabilità in merito agli adempimenti fiscali, ove gli espositori ne fossero tenuti.

ART. 11) – SANZIONI

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributaria e fiscale.

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98 e L.R. 01/2007, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

ART. 12) – NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Alla Polizia Locale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area della manifestazione siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.